**DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006 n. 109 (in Gazz. Uff., 21 marzo, n. 67). -**

Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per

la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal

servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f),

della legge 25 luglio 2005, n. 150.

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento

giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero

della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte

dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di

un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), e 2, commi 6 e 7, della citata legge n. 150

del 2005 che prevedono la individuazione delle fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei

magistrati e delle relative sanzioni, la modifica della procedura per l'applicazione delle

medesime, nonché la modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e

trasferimento di ufficio dei magistrati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28

ottobre 2005;

Aquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20

dicembre 2005 ed in data 22 dicembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 7

dicembre 2005 ed in data 30 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge

n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della

Repubblica in ordine alla soppressione dell'articolo 2, con ciò dovendosi ritenere contestualmente

assorbita anche la condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in

ordine al medesimo articolo;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle

finanze e per la funzione pubblica;

**E m a n a**

il seguente decreto legislativo:

**CAPO I**

**DELLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEI MAGISTRATI**

**Sezione I**

**Degli illeciti disciplinari**

**ARTICOLO N.1**

**Art. 1. Doveri del magistrato**

1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza,

laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

2. [ Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere

comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il

decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria] (1).

3. [ Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile

nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4] (1).

(1) Comma abrogato dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**ARTICOLO N.2**

**Art. 2. Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni**

1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui

all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di

una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di

cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati

dall'articolo 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro

difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio

giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle

avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) [ il perseguimento di fini estranei ai suoi doveri ed alla funzione giudiziaria ] (1);

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella

sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di

fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e

inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio

giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti (2);

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza

dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio

all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle

funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non

eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attività di servizio;

s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio,

l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia

imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o

di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza

sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente

diritti altrui;

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di

trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione

ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del

divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (3);

z) [ il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al

di fuori delle modalità previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui

agli articoli 1, comma 1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ] (4);

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire

e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb) [ il rilasciare dichiarazioni ed interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura ] (5);

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte

dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione

sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio,

della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti

disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il

potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della

sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli

18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da

ultimo modificati dall'articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare

luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31

maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore

macroscopico o di grave e inescusabile negligenza (6);

gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti

dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.

gg-bis) l'inosservanza dell'articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7).

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di

interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo

a responsabilità disciplinare (8).

(1) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Lettera modificata dall'articolo 3-quater, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(3) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(4) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(5) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(6) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(7) Lettera aggiunta dall'articolo 2-ter del D.L. 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con

modificazioni, in Legge 17 febbraio 2012 n. 9 .

(8) Comma sostituito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**ARTICOLO N.3**

**Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni**

1. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sè o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato

dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale,

professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della

reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia

intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali

persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio

superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16,

comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attività tali da

recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1;

e) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa

essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di

appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le

funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o

indirettamente, prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o

testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti;

[ f) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine a un procedimento in corso

quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea

a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo ] (1);

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con

l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il

coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono

condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato (2);

i) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di

realizzazione, è diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste (2);

[ l) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del

magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza ] (1).

(1) Lettera abrogata dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

(2) Lettera sostituita dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**ARTICOLO N.3 bis**

**(Condotta disciplinare irrilevante).**

**Art. 3-bis (1)**

1. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

(1) Articolo inserito dall' articolo 1, comma 3 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269 .

**ARTICOLO N.4**

**Art. 4. Illeciti disciplinari conseguenti a reato**

1. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi

dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o

preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena

pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi

dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della

reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi

dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che

presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è

estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

**Sezione II**

**Delle sanzioni disciplinari**

**ARTICOLO N.5**

**Art. 5. Sanzioni**

1. Il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la perdita dell'anzianità;

d) l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) la rimozione.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa

gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari,

commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione

immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno

grave se compatibile.

[…]